

# RISOLUZIONE

**Gruppo Sinistra Progetto Comune**

**PROPONENTE:** Dmitrij Palagi

**OGGETTO:** Contro l'autonomia differenziata, per la difesa della Costituzione e per il riconoscimento del ruolo dei Comuni

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i principi costituzionali posti a fondamento della Repubblica:

- L'Articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza formale e sostanziale e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
- L'Articolo 5, che definisce la Repubblica "una e indivisibile" pur riconoscendo e promuovendo le autonomie locali;
- L'Articolo 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti;
- L'Articolo 33, che riconosce la libertà di insegnamento e prevede l'istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi;
- L'Articolo 97, che impone imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;
- Gli Articoli 114, 117, 118 e 119, che disegnano l'architettura delle autonomie territoriali, riconoscendo i Comuni come elementi costitutivi della Repubblica, affermando il principio di sussidiarietà e stabilendo la perequazione quale strumento per consentire ai territori con minore capacità fiscale di esercitare le funzioni loro attribuite;

RICHIAMATO l'Articolo 116, terzo Comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che prevede la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie di competenza esclusiva dello Stato, la cui legge attuativa, n.86/2024, è stata oggetto di numerosi rilievi e prescrizioni da parte della Corte Costituzionale;

RICORDATO che la stessa riforma del Titolo V del 2001 eliminò dal testo costituzionale il riferimento esplicito al Mezzogiorno, aprendo un vuoto politico e simbolico di cui scontiamo le conseguenze strutturali e che ha accompagnato, nei due decenni successivi, lo smantellamento progressivo dell'intervento pubblico e l'affermazione di una retorica del "merito" e della "virtuosità" territoriale funzionale alla riduzione della spesa sociale;

RICHIAMATA la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 ed entrata in vigore il 13 luglio 2024, che ha introdotto un procedimento pattizio tra Governo e singole Regioni, riservando al Parlamento un ruolo di mera ratifica, affidando la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delineando un meccanismo di finanziamento basato sulle compartecipazioni al gettito fiscale regionale, strutturalmente divergente rispetto al principio perequativo di cui all’articolo 119 della Costituzione;

LETTA la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 14 novembre 2024 (depositata il 3 dicembre 2024), che, pur non dichiarando incostituzionale la legge nel suo complesso, ha dichiarato illegittime sette disposizioni e ha imposto interpretazioni costituzionalmente orientate su ulteriori punti, affermando in particolare che:

- L’autonomia differenziata non può tradursi in trasferimento “in blocco” di intere materie, ma solo di specifiche e circoscritte funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, motivate caso per caso secondo il principio di sussidiarietà;
- Esistono materie il cui trasferimento è difficilmente giustificabile (istruzione, ambiente, energia, commercio con l’estero, professioni, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto, comunicazioni);
- Il regionalismo italiano è “cooperativo” e non competitivo, e deve armonizzarsi con l’unità e indivisibilità della Repubblica, pena l’indebolimento della coesione sociale;
- I LEP costituiscono una scelta politica che richiede il pieno coinvolgimento del Parlamento e non può essere affidata a atti amministrativi del Governo;
- Il trasferimento delle funzioni deve essere accompagnato da un’istruttoria trasparente e non può produrre aumento della spesa pubblica né penalizzazione dei territori con minore capacità fiscale;

LETTA, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2025 (depositata il 7 febbraio 2025), che ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo totale della legge 86/2024 richiesto da cinque Consigli regionali (Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana) e sostenuto dalla raccolta di oltre un milione e trecentomila firme, non per ragioni di merito ma per l’ampiezza dell’oggetto, che investiva di fatto l’Articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sottraibile al solo procedimento di revisione costituzionale;

RICORDATO che la Regione Toscana ha depositato il 9 agosto 2024, presso la Cancelleria dello Stato, ricorso alla Corte costituzionale contro la legge 86/2024, sollevando tredici distinti profili di illegittimità con riferimento agli articoli 116, 117 e 120 della Costituzione, e che il Consiglio regionale della Toscana ha deliberato a maggioranza a favore della proposta di referendum abrogativo della stessa legge;

CONSIDERATO che, nonostante la sentenza n. 192/2024 abbia sostanzialmente smontato l’impianto della legge Calderoli, il Governo ha scelto la via della forzatura istituzionale, procedendo con due strumenti paralleli:

- Il disegno di legge delega S. 1623 “Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”, presentato al Senato l’11 agosto 2025, annunciato in aula il 10 settembre 2025 e assegnato il 17 settembre 2025 alla 1ª Commissione Affari costituzionali in sede referente, nel quale si riproducono i limiti già censurati dalla Corte: i LEP vengono “determinati” e non “garantiti”, si introduce la clausola “senza maggiori oneri per lo Stato” che ne compromette l’esigibilità, si mantiene una struttura funzionale all’attuazione dell’autonomia differenziata anziché all’universalità dei diritti;
- La sottoscrizione, a partire dal novembre 2025, di schemi di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per la devoluzione di quattro materie — sanità, protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa — in forma di accordi-fotocopia, privi della motivazione specifica per ciascuna funzione prescritta dalla sentenza 192/2024;

RILEVATO che il 2 aprile 2026 gli schemi di intesa preliminare sono stati portati dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie in Conferenza Unificata, che ha espresso i pareri richiesti con il voto favorevole delle Regioni amministrate dal centrodestra e il parere favorevole dell’UPI, e il parere contrario dell’ANCI,

che ha rappresentato il dissenso dei Comuni italiani sul piano del metodo — per il mancato coinvolgimento delle ANCI regionali — e sul piano del merito, in particolare rispetto alla mancata definizione del perimetro delle funzioni fondamentali degli enti locali, delle risorse riconosciute e delle garanzie rispetto al rischio di concentrazione di competenze comunali (urbanistica, edilizia residenziale pubblica, trasporto pubblico locale, politiche sociali) in capo alle Regioni;

PRESO ATTO che la Regione Puglia ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale, nel febbraio 2026, la legge di bilancio 2026 nella parte relativa ai LEP per l'assistenza scolastica di alunne e alunni con disabilità, e che analoga impugnazione è stata deliberata dalla Regione Emilia-Romagna nei primi giorni di marzo 2026, per l'assenza di copertura finanziaria statale e per il trasferimento dell'onere sui bilanci comunali, che nel 2025 hanno sostenuto circa 134 milioni di euro pari all'87% del fabbisogno per garantire i diritti delle alunne e degli alunni con disabilità;

RICORDATO che il Presidente della Corte costituzionale, nella presentazione della Relazione annuale sull'attività della Corte, ha affermato pubblicamente che “dell'autonomia resta ben poco” dopo la sentenza 192/2024 e che “ora tocca al Parlamento”, sottolineando l'imprescindibilità del ruolo parlamentare in ogni futuro sviluppo della materia;

CONSIDERATO che il regionalismo predatorio si iscrive in un più ampio disegno di disarticolazione del corpo unitario della Repubblica, come dimostrato da provvedimenti paralleli:

- Il disegno di legge costituzionale di modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale (A.C. 2564), approvato in sede referente dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera l'11 marzo 2026, che attribuisce a Roma Capitale potestà legislativa equiparata a quella delle Regioni a statuto ordinario in materie di legislazione concorrente e residuale (governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, trasporto pubblico locale, polizia amministrativa, commercio, turismo, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa), disegno che apre la strada a un modello di autonomie a geometria variabile e senza cornice unitaria;
- La distribuzione competitiva delle risorse del PNRR, affidata a bandi in regime concorrenziale senza una reale ricognizione dei bisogni, che ha privilegiato gli enti territoriali più ricchi e ha penalizzato le amministrazioni strutturalmente più fragili, in particolare quelle del Mezzogiorno e delle aree interne, che scontano carenze di personale, di strumentazione e di capacità di cofinanziamento;
- Il Piano strategico nazionale per le aree interne, che — a fronte di 13 milioni di persone residenti in territori pari al 59% della superficie nazionale — assume l'ipotesi di un “declino accompagnato” anziché di una inversione di tendenza;

LETTI i dati ISTAT contenuti nel rapporto “Condizioni di vita e reddito delle famiglie”, aggiornato al 26 marzo 2025 e successivamente al 2026, nei quali si documenta che:

- Nel 2024 il reddito netto medio delle famiglie residenti nel Mezzogiorno era pari a 32.427 euro, contro i 44.290 euro del Nord-Est, con uno scarto di circa 12.000 euro;
- Il rischio di povertà o esclusione sociale nel Mezzogiorno nel 2025 è pari al 38,4%, contro l'11,3% del Nord-Est, con un divario di circa 27 punti percentuali;
- Il 43,6% dei e delle minori residenti nel Sud e nelle Isole risulta a rischio di povertà o esclusione sociale, segno di una disuguaglianza strutturale che colpisce in modo particolare le generazioni più giovani;

CONSIDERATO che la disuguaglianza territoriale non è un dato naturale ma il precipitato di decenni di politiche di classe, di smantellamento dell'intervento pubblico, di cessione della sovranità economica ai vincoli finanziari e di guerra ai poveri mascherata da retorica del "merito", e che essa si intreccia con le disuguaglianze di classe, di genere, di origine e di condizione personale, producendo all'interno delle stesse aree urbane — da Napoli a Torino, da Palermo a Milano, e a Firenze fra quartieri centrali e periferie — differenze di anni nell'aspettativa di vita;

RILEVATO che il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della magistratura, svoltosi il 22 e 23 marzo 2026, si è concluso con la vittoria del No con circa il 53,7% dei voti validi e un'affluenza prossima al 59%, con il No prevalso in 17 Regioni su 20 — con percentuali particolarmente elevate nel Mezzogiorno — e con il solo prevalere del Sì in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia: esito che ha anche testimoniato la volontà popolare di preservare l'impianto costituzionale e che ha reso ancor più esplicita l'insistenza del Governo nel perseguire, come ultimo baluardo del patto di maggioranza, il progetto di autonomia differenziata;

RICHIAMATA l'Assemblea nazionale del Tavolo e dei Comitati "No Autonomia differenziata" svoltasi il 16 aprile 2026, con la partecipazione di oltre un centinaio di rappresentanti di soggetti associativi, politici e sindacali, che ha sottolineato l'incostituzionalità delle intese in atto, la necessità della ripresa della mobilitazione e della sollecitazione ai rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, e ha convocato per il 6 giugno 2026 a Napoli una grande assemblea nazionale, in vista di una manifestazione nazionale a Roma prevista in autunno;

PRESO ATTO che l'ANCI nazionale ha espresso parere contrario sia alla legge 86/2024, sia agli schemi di intesa preliminare sottoposti alla Conferenza Unificata il 2 aprile 2026, in ragione del mancato coinvolgimento dell'Associazione, dell'indeterminatezza sul perimetro delle funzioni fondamentali comunali e sul trasferimento di risorse, e del rischio di concentrazione di competenze in capo alle Regioni a scapito dell'ente di prossimità;

CONSIDERATO che l'Articolo 114 della Costituzione riconosce i Comuni come elementi costitutivi della Repubblica, al pari dello Stato, delle Regioni, delle Città metropolitane e delle Province, e che l'Articolo 118 attribuisce in via generale le funzioni amministrative ai Comuni, in ossequio al principio di sussidiarietà, salvo esigenze di esercizio unitario ad altri livelli di governo, e che pertanto qualunque riforma dell'assetto territoriale che aggiri il livello comunale si pone in contraddizione con l'impianto costituzionale;

RILEVATO che i Comuni sono in prima linea nell'attuazione delle politiche di adattamento alla crisi climatica, di riduzione del rischio idrogeologico, di pianificazione urbanistica sostenibile, di edilizia pubblica, di mobilità, di qualità dell'aria, di tutela del suolo e della risorsa idrica, e che una frammentazione regionale delle competenze ambientali, di protezione civile e di governo del territorio — esattamente ciò che gli schemi di intesa preliminare prospettano — indebolirebbe la capacità di risposta, moltiplicherebbe gli standard, diluirebbe le responsabilità e contraddirebbe la natura intrinsecamente transfrontaliera dei beni ambientali, così come gli obblighi europei di coordinamento;

CONSIDERATO che la giustizia climatica e la giustizia sociale sono inscindibili, e che non esiste adattamento equo alla crisi climatica in un Paese in cui la capacità di resilienza diventa funzione del gettito fiscale regionale, né welfare universale in un Paese in cui il diritto alla salute, alla scuola, alla casa e alla sicurezza sul lavoro si differenzia per Regione di residenza;

CONSIDERATO, per quanto riguarda specificamente la Città di Firenze:

- Che Firenze, come capoluogo di Regione e come Città metropolitana, è pienamente parte del quadro nazionale delle autonomie e ne subirà direttamente gli effetti, tanto sul piano della sanità quanto su quello dell'istruzione, della protezione civile, della regolazione delle professioni e della previdenza complementare;

- Che la Città è esposta in modo drammatico agli effetti della crisi climatica, con eventi meteorologici estremi, stress idrico, isole di calore urbane e rischio idraulico dell'Arno e dei suoi affluenti, e che una frammentazione regionale delle competenze in materia di protezione civile e di governo del territorio contraddirebbe la necessità di presidio unitario dei beni comuni;
- Che Firenze vive gli effetti del modello estrattivo — turistificazione, espulsione abitativa, precarizzazione del lavoro, privatizzazione dei beni comuni, desertificazione commerciale, impermeabilizzazione del suolo, consumo idrico insostenibile, gentrificazione e marginalizzazione delle periferie — che smentiscono l'idea del territorio "virtuoso" in grado di cavarsela da solo, e dimostrano che la tenuta della città dipende dall'esistenza di un sistema nazionale unitario di welfare, sanità, scuola, casa e infrastrutture;
- Che una parte significativa delle risorse umane, culturali ed economiche che hanno costruito il tessuto della città è venuta dai territori oggi minacciati dall'autonomia differenziata, e che la solidarietà interterritoriale non è espressione di carità ma riconoscimento di un'interdipendenza materiale e storica;

RILEVATO che la stagione della competizione fra territori e della guerra alle persone in condizioni di povertà o ai margini si intreccia oggi con la cornice dell'economia di guerra, che sottrae risorse al welfare per destinarle al warfare, e che opporsi all'autonomia differenziata significa opporsi a questo orizzonte complessivo, a difesa della sanità universale, della scuola pubblica, del diritto alla casa, della protezione civile e della giustizia climatica e sociale;

#### ESPRIME

La propria ferma e motivata contrarietà rispetto al procedimento di attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario così come delineato dalla legge 86/2024, dal disegno di legge delega S. 1623 in materia di LEP e dagli schemi di intesa preliminare sottoscritti con le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria e oggetto di parere in Conferenza Unificata il 2 aprile 2026;

La propria contrarietà rispetto al disegno di legge costituzionale di modifica dell'Articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale (A.C. 2564), in quanto precedente che apre la strada a un modello di autonomie a geometria variabile e che si riflette inevitabilmente sui rapporti fra Regione, Città metropolitana e Comuni;

La propria riaffermazione dei principi costituzionali di eguaglianza, di unità e indivisibilità della Repubblica, di diritto alla salute, di libertà di insegnamento e diritto allo studio, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, del ruolo costitutivo dei Comuni, del principio di sussidiarietà e della perequazione territoriale, quali presidi non negoziabili dell'ordinamento repubblicano;

Il proprio riconoscimento del ruolo insostituibile dei Comuni come enti di prossimità, titolari in via generale delle funzioni amministrative e presidi materiali dei diritti sociali, del welfare di prossimità, della transizione ecologica giusta, dell'adattamento climatico, della coesione sociale e del contrasto a ogni forma di marginalizzazione e di disciplinamento sociale;

Il proprio apprezzamento per il valore della mobilitazione promossa dal Tavolo nazionale e dai Comitati "No Autonomia differenziata", dalle organizzazioni sindacali confederali e di base, dalle associazioni professionali, dal movimento per la scuola pubblica e per il Servizio Sanitario Nazionale, dalle reti per il diritto alla casa, per la giustizia climatica e contro le marginalizzazioni;

La disponibilità del Comune di Firenze a far parte di una rete di Enti Locali impegnata a difesa dell'unità della Repubblica, del ruolo costituzionale dei Comuni e dell'eguaglianza dei diritti sull'intero territorio nazionale;

IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA

Ad assumere pubblicamente, in ogni sede istituzionale — nazionale, regionale, metropolitana e in sede ANCI nazionale e ANCI Toscana — una posizione netta e argomentata di contrarietà al procedimento di autonomia differenziata delineato dalla legge 86/2024, dal disegno di legge delega S. 1623 e dagli schemi di intesa preliminare sottoposti a parere in Conferenza Unificata il 2 aprile 2026;

A richiedere formalmente al Presidente della Giunta regionale della Toscana di non avviare alcun procedimento volto all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e di impugnare in via principale dinanzi alla Corte costituzionale gli atti statali e le intese che si pongano in contrasto con i principi affermati dalla sentenza n. 192/2024;

A sostenere, nelle sedi ANCI e ANCI Toscana, una posizione coerente con la contrarietà già espressa dall'Associazione nazionale in Conferenza Unificata, e a promuovere un pronunciamento unitario dei Comuni italiani contro il trasferimento di funzioni "in blocco" e a favore di un rafforzamento strutturale delle funzioni e delle risorse dei Comuni, con particolare attenzione alle aree interne, ai piccoli Comuni e alle periferie urbane;

A promuovere, in raccordo con gli altri Comuni capoluogo e con la Città metropolitana di Firenze, iniziative pubbliche di informazione, formazione e mobilitazione sui contenuti tecnici e politici dell'autonomia differenziata, anche in collaborazione con il Tavolo nazionale e con i Comitati territoriali "No Autonomia differenziata", con le organizzazioni sindacali confederali e di base, con le associazioni professionali della sanità, della scuola e del sociale, con i movimenti per il diritto alla casa, per la giustizia climatica e contro le marginalizzazioni;

Ad aderire formalmente, e a darne comunicazione alle strutture organizzatrici, all'Assemblea nazionale del Tavolo "No Autonomia differenziata" convocata a Napoli per il 6 giugno 2026, nonché alle successive iniziative di mobilitazione nazionale, inclusa la manifestazione prevista a Roma in autunno;

A rafforzare gli strumenti di monitoraggio sugli effetti che il procedimento di autonomia differenziata e le singole intese produrrebbero sulla Città di Firenze e sulla Città metropolitana, con particolare riferimento a sanità, istruzione, protezione civile, politiche sociali, politiche abitative, ambiente e governo del territorio, e a riferirne al Consiglio comunale;

A riferire al Consiglio comunale, entro novanta giorni dall'approvazione del presente atto, sugli esiti delle azioni intraprese e sulle ulteriori iniziative che si intendono assumere;

CHIEDE AL PARLAMENTO E AL GOVERNO

Di ritirare integralmente il disegno di legge delega S. 1623 in materia di determinazione dei LEP e gli schemi di intesa preliminare sottoscritti con le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, in quanto non conformi ai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024;

Di avviare un percorso parlamentare per la revisione organica del Titolo V della Costituzione, finalizzato al ripristino di un'architettura delle autonomie coerente con i principi di eguaglianza, unità e indivisibilità della Repubblica, di sussidiarietà e di perequazione territoriale, e al riconoscimento esplicito del Mezzogiorno e delle aree interne;

Di garantire la determinazione dei LEP come atto preventivo rispetto a qualsiasi intesa, integralmente finanziato con risorse statali aggiuntive, sottratto alla clausola di invarianza finanziaria e oggetto di una

discussione parlamentare piena, con il coinvolgimento vincolante delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e delle reti del terzo settore;

Di non procedere ad alcuna ulteriore revisione costituzionale che attribuisca potestà legislativa concorrente a singoli enti locali al di fuori di una cornice unitaria — con particolare riferimento al disegno di legge A.C. 2564 sull'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale;

Di rafforzare strutturalmente le funzioni e le risorse dei Comuni, riconoscendo l'ente di prossimità come presidio materiale dei diritti sociali, con particolare attenzione alle aree interne, ai piccoli Comuni e alle periferie urbane;

Di assicurare la piena copertura finanziaria, con risorse statali, dei LEP per l'assistenza scolastica di alunne e alunni con disabilità, come richiesto dai ricorsi alla Corte costituzionale promossi dalle Regioni Puglia ed Emilia-Romagna avverso la legge di bilancio 2026, evitando che l'onere ricada sui bilanci comunali, già fortemente compressi;

Di superare la cornice dell'economia di guerra, redistribuendo le risorse dal warfare al welfare, a tutela della salute, dell'istruzione, del diritto alla casa, della sicurezza sociale e della giustizia climatica;

#### IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A trasmettere il presente atto:

- Al Presidente della Repubblica;
- Alla Presidente del Consiglio dei ministri, con richiesta di inoltro al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione e del Merito, al Ministro dell'Università e della Ricerca, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ai Presidenti di Camera e Senato, con richiesta di inoltro ai gruppi parlamentari e alle commissioni di competenza, in particolare alla 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato investita del disegno di legge S. 1623 e alla I Commissione Affari costituzionali della Camera investita del disegno di legge A.C. 2564;
- Al Presidente della Corte costituzionale, per opportuna conoscenza;
- Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- Al Presidente della Giunta regionale della Toscana, con richiesta di inoltro alle Assessorato e agli Assessori di competenza;
- Alla Presidente del Consiglio regionale della Toscana, con richiesta di inoltro ai gruppi consiliari e alle commissioni di competenza;
- Al Presidente dell'ANCI nazionale e al Presidente dell'ANCI Toscana;
- Alla Sindaca metropolitana di Firenze e al Consiglio metropolitano;
- Alla Prefetta di Firenze, per opportuna conoscenza;
- Al Tavolo nazionale "No Autonomia differenziata" e ai Comitati territoriali aderenti.